

Prot. DC2020OC125

Milano, 17/03/2020

A tutti i CAB accreditati e in corso di accreditamento
Loro Sedi

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA

**Oggetto: ACCREDIA - Circolare tecnica DC N°06/2020
Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus**

ERRATA CORRIGE – la presente circolare sostituisce la Circolare tecnica DC N°02/2020 e integra la circolare tecnica DC N°04/2020. Il testo modificato o comunque aggiunto rispetto alla Circolare tecnica DC N°02/2020 è scritto in rosso

Facendo seguito agli ultimi provvedimenti approvati dal Governo in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus, con il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020, volti all'adozione di misure urgenti di contenimento del contagio, richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni che limitano lo spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, riteniamo necessario fornire indicazioni sullo svolgimento delle attività di verifica dalla data odierna fino a quando verrà stabilita la fine dell'emergenza

1) Verifiche condotte da ACCREDIA

Dovranno essere effettuate in modalità "da remoto", utilizzando sistemi di Information Technology (IT). Per queste tipologie di verifiche si prevede una comunicazione interattiva tra il gruppo di verifica di ACCREDIA e i rappresentanti del CAB, come riunioni via internet, teleconferenza, telefono od altri mezzi elettronici. Gli aspetti operativi saranno definiti tra ACCREDIA e il CAB in fase di pianificazione della verifica.

In casi eccezionali, non rimandabili e opportunamente documentati, potranno essere svolte verifiche in campo, previo accordo e disponibilità di tutte le parti coinvolte e fermo restando le disposizioni di legge circa le distanze interpersonali e i comportamenti da adottare.

Le attività di verifica verranno condotte applicando per quanto possibile la Linea Guida IAF ID 12: "Principles on Remote Assessment".

2) Verifiche condotte dai CAB

Vista la situazione eccezionale in cui ci troviamo, riteniamo utile fornirvi alcune informazioni operative.

- 1) Ci si riferisca, per tutti gli schemi di accreditamento gestiti dal Dipartimento Certificazione e Ispezione, al documento IAF ID03 "[Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs](#)", [CABs and Certified Organizations](#) per la gestione di questo evento eccezionale, tenendo conto di eventuali comunicazioni degli Scheme Owner e per gli ambiti regolamentati/cogenti anche di eventuali prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti, contenute in note ministeriali/provvedimenti.

- 2) Per l'effettuazione di audit in remoto, riferirsi al documento IAF MD04 [Use of Information and Communication Technology \(ICT\) for Auditing/Assessment Purposes](#)
- 3) Per le attività di valutazione della conformità di cui alle norme ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 14065, si ritiene ammissibile in questo periodo di emergenza che vengano effettuate verifiche in remoto, anche per tutta la durata della verifica (come anche previsto dal documento IAF MD 5 , § 4.5 per la ISO/IEC 17021-1, e dal documento IAF MD04), nei casi in cui tutti i requisiti e processi oggetto di audit possano essere verificati in remoto, con le seguenti precisazioni.
- 4) IAF ha pubblicato un elenco di disposizioni applicabili in questo momento di emergenza. Le domande e risposte sono consultabili sul sito <https://iaffaq.com/>
Consultate sistematicamente questo sito perché potrebbero essere pubblicate disposizioni vincolanti per le attività di certificazione.
- 5) Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03, le attività di certificazione (es: sorveglianza e rinnovo) possono essere posticipate, negli ambiti volontari (Es: tutti i sistemi di gestione, prodotto volontario), di 6 mesi, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici. I certificati, scaduti o in scadenza in questo periodo di emergenza, possono quindi essere prorogati di massimo 6 mesi.

F-Gas	<p>Quanto sopra è applicabile alle verifiche di nuova certificazione e rinnovo per le imprese Fgas con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze presentate per le richieste di rinnovo pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato). - Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica). - Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alle voci "Programmazione della verifica" e "Rinnovo" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.
ETS	Per le attività di verifica della comunicazione delle emissioni per l'anno 2019 (EU ETS) si rimanda alla deliberazione n. 18/2020 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto
EMAS	Per le attività di verifica EMAS occorre inviare richiesta di deroga al Comitato EMAS. Si rimanda alla circolare pubblicata sul sito ISPRA. Per le verifiche in campo si veda quanto riportato nel paragrafo "schemi di certificazione che prevedono una verifica diretta dei processi realizzativi on site".
PRD food (volontario e regolamentato) e FSMS	Si rimanda alle comunicazioni emesse dagli Scheme Owner e, per gli ambiti regolamentati, alle prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti. Per tutti gli schemi volontari che non dispongono di indicazioni da parte di Scheme Owner (es. ISO 22000, ISO 22005, disciplinari tecnici privati, etc.) si rimanda a quanto previsto nel riquadro "Schemi di certificazione che prevedono

	una verifica diretta dei processi realizzativi on site”.
Schemi di certificazione che prevedono una verifica diretta dei processi realizzativi on site	<ul style="list-style-type: none"> - Nei casi di verifica iniziale in cui è necessario una verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento per lo schema ISO 45001, la verifica delle attività operative ambientali in sito per ISO 14001, sopralluogo presso il cliente del contratto EPC per lo schema ESCo), è possibile condurre comunque parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l’effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale. - Sorveglianze e rinnovo: fatto salvo quanto disposto per il settore 28 (si veda il punto successivo), vista la conoscenza e la valutazione progressa dell’azienda, sarà sempre possibile effettuare l’audit completamente in remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.
Settore IAF 28 schema ISO 9001, dove vige anche il Regolamento ACCREDIA RT-05 rev. 02	<p>a) Nei casi di audit iniziali è possibile condurre parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l’effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul (rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p> <p>b) Nel caso di nuove certificazioni nel settore IAF 28 schema ISO 9001, i CAB dovranno dimostrare il carattere d’urgenza per evadere le richieste del mercato proprio in questo momento contingente, mantenendo idonee registrazioni in fase di riesame della domanda.</p> <p>c) Relativamente agli audit di sorveglianza e di rinnovo, se non è possibile posticipare la verifica (scelta da preferire), si può procedere con una verifica in remoto verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali (almeno n. 2 per scopi semplici e n. 4 per scopi complessi) che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.</p> <p>In tutti i casi di cui sopra si dovranno necessariamente campionare, in remoto, evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso.</p>
Ambiti Regolamentati gestiti dall’area AR (Marcature CE, Dpr 462, DPR 162)	<p>Fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui sia necessario eseguire una Verifica in Campo per valutare il prodotto oggetto di richiesta di Certificazione, deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale tipologia di verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l’utilizzo di tecnologie informatiche alternative. In caso l’esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile emettere nuove certificazioni. - per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche (es. Verifiche Periodiche di Ascensori, Verifiche Periodiche di impianti elettrici, moduli di valutazione della conformità di Direttive (es. C2), ecc.), qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente e in forma documentata valutare la fattibilità dell’attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l’esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accredimento dovrà preventivamente informare ACCREDIA (es. non eseguire direttamente il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova).

	<p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 ".....Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accreditamento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accreditemento sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti....", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accreditemento devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta. Pertanto con riferimento all'esempio riportato nella Circolare, il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova potrebbe essere eseguito dal fabbricante sotto la direzione e guida di personale dell'Organismo collegato in video da remoto.</p>
Aerospazio	Si rimanda alle disposizioni predisposte da IAQG.
Prodotto volontario non disciplinato in precedenza	<p>È possibile gestire le attività di campionamento e assistere alle prove in remoto</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campionamento effettuato dall'azienda su indicazione dell'ispettore o con laboratorio incaricato al campionamento in collegamento in remoto - Prove on site: Prove effettuate dall'operatore dell'azienda in collegamento in remoto con l'ispettore che assiste ad esse come se fosse on site. <p>In ogni caso, è preferibile rimandare il campionamento alla prima sorveglianza utile.</p>

6) Per le attività di valutazione della conformità di cui alle norme ISO/IEC 17024

Le attività di certificazione (es: sorveglianza e rinnovo) negli schemi volontari possono essere posticipate di 6 mesi, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.

F-GAS	<p>È possibile effettuare in remoto anche gli esami di certificazione con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze già presentate per le richieste di certificazione); - il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova pratica che potrà essere svolta tramite video chiamata "in diretta" in cui il candidato effettuerà le prove richieste dall'esaminatore su di un impianto a cui può accedere assicurando il rispetto dei DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020.
Valutatore immobiliare (UNI 11558)	<p>Solo in questo periodo di emergenza, è possibile svolgere gli audit in remoto. Il testo sottolineato di seguito non è quindi applicabile: <u>"Nella commissione d'esame deve essere presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore della valutazione immobiliare. Tale commissario deve essere sempre presente presso la sede degli esami per tutta la durata della sessione degli esami stessi."</u></p>

<p>Figure professionali quali saldatori, brasatori e tecnici affini, nonché tecnici PND (sia in ambito industriale che civile),</p>	<p>L'Organismo potrà eseguire sessioni di esame da remoto solo nel caso in cui sia debitamente attrezzato. In ogni caso dovrà preventivamente, e in forma documentata, valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di un esame on-site. Nello specifico, l'Organismo dovrà impegnarsi nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare contrattualmente al cliente (anche a mezzo di specifici addendum) le modalità di esecuzione dell'esame da remoto; - in nessun caso sarà possibile eseguire da remoto esame visivo VT (visual testing) - ove applicabile, l'Organismo dovrà comunicare contrattualmente al cliente che l'esito della sessione di esame è strettamente vincolato al superamento del VT che sarà eseguito dal laboratorio incaricato dei test; - registrare e conservare le sessioni di esame da remoto che potranno essere rese disponibili ad Accredia in fase di audit. <p>La registrazione è un trattamento di dati personali dei soggetti la cui immagine o voce è salvata nei video, dovrà pertanto avere le caratteristiche di identificazione del soggetto sottoposto ad esame. Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA: l'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR; i video saranno conservati per il ciclo di accreditamento con adeguate misure di sicurezza.</p>
<p>Professionisti della Security UNI 10459 (schema cogente)</p>	<p>Non è possibile eseguire esami in modalità da remoto, salvo diverso avviso, che dovesse pervenire successivamente, da parte del Ministero dell'Interno.</p>

7) Per le attività di valutazione della conformità di cui alle norme ISO/IEC 17020

<p>Trattandosi di attività ispettive, puntuali, e non finalizzate al mantenimento dei requisiti, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È preferibile rimandare tutte le attività in campo che necessitano di controlli fisici e diagnostici (es. attività di cui al Regolamento ACCREDIA RT-07, ambito automotive, Container e tank-container, sicurezza di percorsi acrobatici, controlli non distruttivi); - In tutti quei casi, non rientranti al precedente punto, si potranno effettuare attività in remoto, solo se il CAB è in possesso di adeguata strumentazione hardware e software, da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti; - Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio; - Nel caso di nuove richieste, i CAB dovranno dimostrare il carattere d'urgenza per evadere le richieste del mercato proprio in questo momento contingente, mantenendo idonee registrazioni in fase di riesame della domanda; - Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco di tutte le attività svolte in remoto.
--

Con cordialità.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

